

**Allegato "C" all'atto ai miei rogiti del 23/12/2024, rep. n.ri 28311/17304.**

**STATUTO**

**della "PortItalia S.p.a."**

**Articolo 1 - Denominazione**

La società è denominata "PortItalia S.p.a.". "

**Articolo 2 - Sede**

La società ha sede legale in Palermo.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.

La decisione dell'organo amministrativo dovrà essere portata a conoscenza dei soci in occasione della prima assemblea.

La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Con deliberazione dell'organo amministrativo possono essere istituite, tanto in Italia quanto all'estero, filiali, succursali, negozi, uffici amministrativi, uffici di rappresentanza e dipendenze in genere, ma non sedi secondarie.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci possono essere istituite tanto in Italia quanto all'estero sedi secondarie.

**Articolo 3 - Oggetto**

La società ha per oggetto la realizzazione delle seguenti nuove iniziative produttive:

-A) la gestione e l'espletamento dei servizi portuali come definiti ed individuati dai regolamenti delle singole Autorità Marittime e/o Portuali, emanati ai sensi della legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;

-B) l'attività portuale, aeroportuale e ferroviaria di impresa imbarchi e sbarchi, trasporti, deposito e movimentazione in genere delle merci (ivi compresa la conduzione e la gestione di tutti i mezzi meccanici fissi e/o mobili, destinati alla movimentazione delle stesse) e di ogni altro materiale nei porti, negli aeroporti e negli scali ferroviari, nonché il compimento delle operazioni complementari ed accessorie alla predetta attività, compresa l'assistenza ai passeggeri, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;

-C) le attività terminalistiche;

-D) l'attività di agenzia marittima, aeroportuale, ferroviaria e raccomandataria di navi, aerei e treni, nazionali ed esteri, nonché l'attività di spedizioniere;

-E) l'industria dei trasporti per via terrestre, marittima ed aerea di merci e di persone, nonché l'impianto e/o la gestione di piazzali per la sosta, il carico e lo scarico di autoveicoli, autocarri e merci in genere anche a mezzo di contenitori, compresi magazzinaggio, deposito e custodia anche doganale;

-F) l'impianto e/o la gestione, per conto proprio, di terzi o in partecipazione con terzi, di officine meccaniche tecnicamente organizzate per la costruzione, revisione, riparazione, modifiche e manutenzione di trattori e veicoli industriali e/o autoveicoli, motoveicoli o parti di essi, compresa carrozzeria e lavaggio;

-G) L'assistenza, la pulitura, la riparazione dei contenitori;

-H) la gestione ed eventuale costruzione di terminali o altre strutture destinate al traffico combinato via strada, via ferrovia, via nave, via aereo per realizzare la relativa intermodalità;

- I) l'industria trasporti in conto terzi per trasporti specifici o generici;
- L) lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti anche tossici, acque di sentina, ecc.;
- M) la fornitura di acqua, il bunkeraggio e lo approvvigionamento in genere per le esigenze delle navi, degli aerei, dei treni e similari;
- N) la gestione di deposito carburante proprio;
- O) la gestione di agenzia turistica;
- P) la gestione della nautica da diporto e tutte le attività alla stessa connesse;
- Q) ogni altra attività connessa con l'arrivo e la partenza di navi, aerei e treni;
- R) la gestione di stazioni marittime per passeggeri, per croceristi, ivi inclusi tutti i servizi e le attività ad esse connesse con relativa concessione di aree e locali a terzi;
- S) la gestione di tutti i servizi turistici connessi al traffico passeggeri e croceristi sia all'interno dei porti, degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie ed al di fuori di dette infrastrutture, ivi compresi l'organizzazione di tour, l'assistenza ai passeggeri, il deposito bagagli, il servizio portabagagli e maneggio bagagli, instradamento passeggeri e veicoli sia commerciali che privati, nonché il trasporto di persone, la gestione di lidi, il trasporto passeggeri a mezzo bus turistici, il parcheggio di veicoli pesanti, i servizi di security portuale, e la consulenza tecnica in genere;
- T) l'esercizio di attività amministrative afferenti l'elaborazione elementare dei dati in materia di contabilità generale, contabilità analitica, contabilità paghe, raccolta ed elaborazione di dati statistici, organizzazione del personale ed ogni altra forma di consulenza e di servizi in favore di società operanti nel medesimo settore cui la società opera o in settori similari;
- U) promuove e partecipare a joint venture ed a società di scopo nel settore portuale in tutti i porti del mediterraneo.

Il tutto nel modo più ampio, senza riserve, limitazioni od eccezioni di sorta, in modo diretto e/o indiretto, per conto proprio e/o di terzi.

La società potrà assumere partecipazioni in società aventi scopo analogo, affine o complementare a quello proprio; l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale o industriale e potrà inoltre prestare garanzie ed avalli in favore di terzi; la società potrà altresì prestare fidejussioni in favore di terzi nell'interesse di società partecipate; è esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico, sotto qualsiasi forma.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasettanta (31/12/2070) e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea straordinaria dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 del codice civile.

#### **Articolo 5 – Domicilio dei soci**

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal

libro soci.

#### **Articolo 6 - Capitale sociale ed azioni**

Il capitale sociale è di Euro 549.500,00 (cinquecentoquarantanovemilacinquecento virgola zero zero) ed è diviso in n. 549.500 (cinquecentoquarantanovemilacinquecento) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti proporzionali eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni.

#### **Articolo 7 – Trasferimento delle azioni**

Nel caso che un socio intenda trasferire, per atto tra vivi a qualunque titolo, a terzi le proprie azioni, in tutto o in parte, o anche per singoli diritti reali limitati di godimento nonché alcuno dei diritti e facoltà ad esse connesse, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine ciascun socio che intenda alienare, in tutto o in parte o per singoli diritti e facoltà, le proprie azioni, dovrà darne comunicazione per iscritto (proposta) all'organo amministrativo e per tramite di questi agli altri soci, precisando l'oggetto del trasferimento, a che titolo e a favore di chi questo debba avvenire ed ogni altra notizia utile al riguardo. Qualora il trasferimento risulterà essere a titolo oneroso e per un corrispettivo fungibile dovrà, altresì, essere indicato il corrispettivo richiesto e le modalità del suo pagamento, qualora, invece, il trasferimento avvenga a titolo gratuito o a titolo oneroso ma per un corrispettivo non fungibile il socio dovrà, altresì, espressamente indicare, al fine di consentire anche in questo caso l'esercizio della prelazione, il prezzo per il quale è disposto a vendere quanto oggetto del trasferimento agli altri soci e le modalità del suo pagamento.

Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'Organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione. Qualora, tuttavia, ritengano il prezzo/corrispettivo manifestamente eccessivo, potranno richiedere che questo venga rideterminato di comune accordo tra il socio offerente e tutti i soci che abbiano manifestato la volontà di esercitare la prelazione. Qualora non si raggiunga l'accordo la rideterminazione del prezzo/corrispettivo sarà effettuata da un arbitratore.

L'arbitratore sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede, su istanza della parte più diligente, comunicata alle altre parti e all'Organo amministrativo. L'arbitratore, che deve giudicare con equo apprezzamento e con riferimento unicamente al valore effettivo della società, dovrà unicamente o attestare la non manifesta eccessività del prezzo/corrispettivo richiesto o, qualora lo ritenga tale, rideterminarlo, riducendolo a congruità. La decisione dell'arbitratore dovrà essere assunta entro sessanta giorni dalla nomina e comunicata, senza indugio, al socio proponente, ai soci che hanno esercitato la prelazione e all'organo amministrativo. Nel solo caso in cui il prezzo/corrispettivo sia stato ridotto dall'arbitratore, il socio proponente avrà la facoltà di revocare la propria proposta, dandone comunicazione ai soci esercitanti la prelazione e all'organo amministrativo entro venti giorni dalla ricezione della decisione dell'arbitratore. Nel caso in cui il prezzo/corrispettivo sia stato confermato dall'arbitratore il socio che lo ha ritenuto manifestamente eccessivo, potrà

revocare la manifestata volontà di esercitare il diritto di prelazione nello stesso termine di venti giorni. Altrimenti la proposta e l'esercizio della prelazione si riterranno tacitamente confermati.

Il diritto di prelazione deve esercitarsi per l'intero oggetto della proposta. Se sussistono più soci che lo esercitano ciascuno di essi effettuerà l'acquisto per un valore proporzionale alla partecipazione già detenuta, accrescendosi sugli esercitanti il diritto di prelazione che altri soci non esercitano. Pur tuttavia all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione il socio può precisare di non volere beneficiare di tale accrescimento. Se in conseguenza di ciò l'oggetto della proposta non risulti per intero prelazionata il diritto di prelazione si intenderà non esercitato per intero.

Nell'ipotesi in cui il diritto di prelazione risulti, comunque, non esercitato, quanto ha formato oggetto della proposta potrà essere acquisito dalla società, quali azioni proprie, in osservanza a quanto disposto agli artt. 2357 e ss. cod. civ. al prezzo determinato come sopra, con delibera dell'organo amministrativo assunta previa autorizzazione dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2357, secondo comma, cod.civ.entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di prelazione.

In caso di mancato acquisto da parte della società delle azioni queste possono essere liberamente alienate a terzi conformemente a quanto previsto nella proposta stessa.

La procedura di cui al presente articolo 7) è esclusa nel caso di trasferimento per atto tra vivi, sia a titolo gratuito che oneroso, in favore del coniuge, dei discendenti e degli ascendenti e degli altri parenti entro il terzo grado, nonché nel caso di espresso e specifico consenso scritto di tutti i soci al trasferimento.

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo 7) vanno effettuate per iscritto a mezzo raccomandata o postale con avviso di ricevimento o a mano oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata sottoscritto digitalmente.

#### **Articolo 8 - Obbligazioni**

Con delibera dell'assemblea dei soci, verbalizzata da un notaio, la società può emettere obbligazioni non convertibili e/o obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-bis del codice civile.

#### **Articolo 9 – Patrimoni destinati**

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, previa delibera assembleare.

#### **Articolo 10 – Finanziamenti dei soci**

I finanziamenti da soci con diritto di restituzione delle somme versate, dei quali potrà essere prevista anche la totale infruttuosità, e ciò in espressa deroga al disposto del primo comma dell'art. 1282 del codice civile, potranno essere effettuati a favore della società nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

#### **Articolo 11 - Recesso**

Hanno diritto di recedere i soci, per tutte o parte delle loro azioni, che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui al primo comma dell'articolo 2437 del codice civile.

Hanno altresì diritto di recesso i soci assenti o dissenzienti che non abbiano concorso all'introduzione, alla modifica o alla soppressione nello statuto sociale di clausole compromissorie.

#### **Articolo 12 - Competenze dell'assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a)- l'approvazione del bilancio;
- b)- la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c)- la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e, ove esistente, del soggetto incaricato del controllo contabile;
- d)- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e)- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

#### **Articolo 13 - Competenze dell'assemblea straordinaria**

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a)- le modifiche dello statuto;
- b)- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c)- l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- d)- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale o all'estero;
- e)- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie;
- f)- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Le competenze attribuite all'organo amministrativo dall'articolo 29 del presente statuto non sono esclusive e possono essere esercitate dall'assemblea straordinaria.

#### **Articolo 14 - Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità con le quali i soci possono richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto, ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata, postale o a mano, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea; è altresì consentita la convocazione dell'assemblea mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

#### **Articolo 15 - Assemblee di seconda convocazione**

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita; si applica l'articolo 2369 del codice civile.

#### **Articolo 16 - Assemblea totalitaria**

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In ipotesi di assenza di uno o più componenti degli organi amministrativo e di controllo, agli assenti dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

#### **Articolo 17 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum**

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per le deliberazioni aventi per oggetto l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, la rinuncia o la transazione sull'azione di responsabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2393 del codice civile.

#### **Articolo 18 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum**

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a)- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b)- la trasformazione della società;
- c)- lo scioglimento anticipato;
- d)- la proroga della durata;
- e)- la revoca dello stato di liquidazione;
- f)- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g)- l'emissione di azioni privilegiate.

L'introduzione, la modifica o la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.

#### **Articolo 19 - Diritto di intervento all'assemblea ed esercizio del voto**

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

La società provvede all'iscrizione nel libro soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea.

## **Articolo 20 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe**

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società, né alle società controllate o ai dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Ogni delegato può ricevere solamente due deleghe.

### **Articolo 21 - Presidente e segretario dell'assemblea - Verbalizzazione**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato nello stesso modo; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per la redazione del verbale delle deliberazioni dell'assemblea si applica l'articolo 2375 del codice civile.

### **Articolo 22 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori**

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

È ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 23 del presente statuto.

Le riunioni dell'assemblea potranno essere tenute mediante mezzi di telecomunicazione purché siano garantiti i fondamentali diritti di partecipazione e cioè:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'assemblea si intenderà svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il segretario.

### **Articolo 23 - Voto per corrispondenza**

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a)- possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b)- l'avviso di convocazione deve precisare se il voto per corrispondenza è ammesso; in nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c)- in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'articolo 19 del presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d)- il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e)- se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f)- il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
  - (i) al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
  - (ii) al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

### **Articolo 24 – Assemblee speciali**

Se esistono più categorie di azioni ciascun titolare ha diritto di partecipare nell'assemblea speciale di appartenenza.

Alle assemblee speciali si applica l'articolo 2376 del codice civile.

### **Articolo 25 – Composizione dell'organo amministrativo**

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri.

### **Articolo 26 – Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo**

L'assemblea delibererà, in occasione di ogni elezione dell'organo amministrativo, se nominare un amministratore unico o un consiglio di amministrazione, fissando in quest'ultimo caso il numero dei suoi membri.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto



della loro nomina.

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

#### **Articolo 27 – Presidente del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

#### **Articolo 28 – Organi delegati**

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alla dimensione dell'impresa e sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico possono nominare un direttore generale e procuratori, determinandone i poteri.

#### **Articolo 29 – Competenza e poteri dell'organo amministrativo**

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari, opportuni od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea.

E' inoltre attribuita all'organo amministrativo la seguente competenza:

- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio.

#### **Articolo 30 – Delibere del consiglio di amministrazione**

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata postale o a mano, fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta mediante raccomandata

a mano, fax, telegramma o posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto previsto al punto successivo;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 22 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in assenza, dall'amministratore più anziano per carica.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### Articolo 31 – Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio, nell'ambito dei poteri conferiti.

#### Articolo 32 – Remunerazione degli amministratori

All'amministratore unico ed ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea in misura fissa o sotto forma di partecipazione agli utili; all'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### Articolo 33 – Responsabilità degli amministratori

Per la responsabilità degli amministratori si applicano gli articoli da 2392 a 2395 del codice civile.

Tuttavia, l'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

#### Articolo 34 – Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e, fino a quando la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, esercita altresì il controllo contabile, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso spettante ai sindaci effettivi.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 22 del presente statuto.

#### **Articolo 35 – Controllo contabile**

Allorché la società dovesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio o fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato, dovrà affidare il controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il controllo contabile potrà essere affidato ai soggetti indicati nel comma precedente, anche in assenza delle predette condizioni, ove deliberato dall'assemblea.

Il soggetto incaricato del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'assemblea, nel nominare il soggetto incaricato del controllo contabile, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il soggetto incaricato del controllo contabile cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

#### **Articolo 36 – Esercizio sociale – utili e dividendi**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili andranno prescritti a favore della società.

#### **Articolo 37 – Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Si applicano le disposizioni previste dagli articoli dal 2484 al 2496 del

codice civile.

### **Articolo 38 – Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Si applica il disposto dell'art. 18 del presente statuto.

### **Articolo 39 - Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di società.

F.to Giuseppe Todaro - Pietro Costamante notaio